

REGOLAMENTO sull'ISTITUZIONE e TENUTA dell'ELENCO dei CURATORI SPECIALI DEL MINORE

Approvato con delibera di Consiglio del 27.09.2024, modificato con delibera di Consiglio del 17.01.2025 e modificato con delibera di Consiglio del 07.02.2025

Il Consiglio dell'Ordine di Lecco, consultati gli organismi delle associazioni maggiormente rappresentative nel campo del diritto di famiglia, ha deliberato l'istituzione di un Elenco dei curatori speciali dei minori in ambito civile e penale. Al fine di disciplinare l'istituzione e la tenuta di questo Elenco, il COA di Lecco ritiene necessario predisporre il presente regolamento.

Art. 1. Elenco dei Curatori Speciali del Minore: requisiti

L'Elenco è composto dagli Avvocati che fanno specifica domanda di iscrizione.

L'avvocato che chieda l'iscrizione nell'elenco dei curatori speciali del minore, nel rispetto delle linee guida del Consiglio d'Europa, dovrà conseguire una formazione multidisciplinare (intendendosi per tale una formazione che comprenda anche materie scientifiche non giuridiche come psicologia, pedagogia, etc.) per tutelare al meglio i diritti e le esigenze dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari.

Il COA di Lecco ricorda espressamente i principi del Codice di deontologia forense, con particolare riferimento al dovere di competenza nonché al dovere di informativa in ordine ai presupposti per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Per poter essere iscritti nell'elenco è necessario:

1. aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
2. non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento negli ultimi 5 anni, né essere sospesi per qualsivoglia causa dall'esercizio della professione;
3. non avere subito condanne penali o non avere carichi pendenti per reati non colposi in cui sono coinvolti, come persona offesa, minori d'età;
4. essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;
5. essere in regola con i crediti formativi nei cinque anni antecedenti la domanda di iscrizione;
6. essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lecco o avere un domicilio professionale secondario nel circondario del Tribunale di Lecco;
7. possedere un'esperienza professionale nel settore del diritto di famiglia che coinvolge i minori comprovata dallo svolgimento di almeno dieci incarichi professionali, anche di natura consensuale, nel triennio precedente la domanda ed inoltre aver frequentato con profitto (o aver partecipato come docente) ad un corso di formazione/professionalizzante sulla figura del Curatore speciale del minore nel triennio precedente l'iscrizione, organizzato dal COA di Lecco o da altro COA costituito nel territorio della Repubblica Italiana, dal CNF direttamente o da un'Associazione specialistica in materia di famiglia riconosciuta dal CNF, della durata di almeno 12 ore (che saranno incrementate ad almeno 20 a partire dall'anno 2026). Coloro che hanno frequentato un corso professionalizzante sul Curatore speciale del minore in epoca anteriore al triennio precedente l'iscrizione, ma hanno svolto almeno 15 incarichi come Curatore speciale del minore negli ultimi tre anni possono iscriversi anche senza l'obbligo di frequentare il corso professionalizzante, in virtù della comprovata esperienza.

Art. 2. Iscrizione all'Elenco

La domanda di iscrizione è formulata su un modello predisposto dal COA di Lecco, deve essere trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo: ord.lecco@cert.legalmail.it e deve contenere la richiesta di iscrizione l'anagrafica completa del richiedente (indicazione dell'indirizzo di studio, del recapito telefonico e di posta elettronica e dell'indirizzo pec); l'autocertificazione attestante lo

svolgimento di almeno dieci incarichi professionali, anche di natura consensuale, in procedimenti che coinvolgono un minore nel triennio precedente (con indicazione dell'autorità giudiziaria e del numero di ruolo di ciascun procedimento, se giudiziale) e la documentazione comprovante l'avvenuta frequenza (o partecipazione in qualità di docente) ad un corso di formazione della durata di almeno dodici ore (che saranno incrementate ad almeno 20 a partire dall'anno 2026) sulla figura del Curatore speciale del minore; infine, l'impegno al rispetto dei doveri deontologici di competenza, di diligenza, di aggiornamento professionale e di formazione continua.

Art. 3. Dovere di aggiornamento

L'avvocato iscritto all'Elenco dei Curatori Speciali, (oltre a mantenere i requisiti di cui al precedente art.1, n. 1,2,3,4,5 e 6) dovrà conseguire entro il 31 dicembre di ogni anno almeno dieci crediti formativi di aggiornamento in materie del diritto di famiglia che coinvolgono i minori, anche se esentato per qualsiasi motivo dall'obbligo di formazione; deve, inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, dimostrare di aver avuto incarico di assistenza in almeno due nuovi procedimenti, anche di natura consensuale, che coinvolgono un minore e di aver partecipato ad almeno un evento formativo della durata minima di 3 ore, nella specifica materia del Curatore speciale del minore, promosso dal COA di Lecco o da altro COA costituito nel territorio della Repubblica Italiana, dal CNF direttamente o da un'Associazione specialistica in materia di famiglia riconosciuta dal CNF ovvero dimostrare di aver svolto almeno 5 incarichi come curatore speciale del minore nel corso del medesimo anno.

Art. 4 Cancellazione e esclusione dall'Elenco

L'avvocato è cancellato dall'Elenco se vengono meno i requisiti di cui all'art. 1, n. 2,3,4,5,6 e all'art. 3.

Il COA di Lecco può altresì disporre d'ufficio l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora costui non abbia accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno senza giustificato motivo.

Art. 5 Tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, nonché i recapiti telefonici dell'iscritto.

L'Elenco è trasmesso al Presidente del Tribunale di Lecco ed al Presidente del Tribunale per i Minorenni competente per territorio, nonché inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Lecco ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente del COA di Lecco il quale può delegare a tale uno o più Consiglieri. Egli o il suo delegato provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni e rilascia la certificazione di iscrizione.

La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco è biennale.

Art. 6 Norma transitoria

Gli avvocati che, alla data di adozione del presente regolamento, risultano essere stati iscritti in precedenza nell'elenco dei Curatori Speciali del COA di Lecco e che non rientrano in nessuna delle casistiche di cui all'art.1, comma 7, potranno iscriversi a condizione che assolvano ai requisiti di cui al citato art. 1, comma 7 (almeno 10 incarichi professionali e corso professionalizzante di almeno 12 ore) entro il 31.12.2025.